RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 353/88 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Gli antefatti della controversia*

Agli inizi del marzo 1988, si è tenuta a Bruxelles una settimana commerciale CEE-Cina. Per l'organizzazione di tale settimana, la Commissione delle Comunità europee ha concluso un contratto con la ditta Price Waterhouse Belgium. Secondo il contratto, i compiti affidati alla Price Waterhouse erano tra l'altro la partecipazione all'elaborazione ed all'esecuzione del programma, la preparazione, la stampa e la diffusione dei documenti, la riscossione delle quote d'iscrizione per conto della Commissione, la prenotazione, la locazione e la sistemazione dei locali, l'organizzazione del soggiorno dei partecipanti nonché i contatti con la stampa e con le autorità cinesi. Inoltre, era previsto che la Price Waterhouse avrebbe svolto i suoi compiti sulla base delle direttive generali dei funzionari della Commissione incaricati di sorvegliare l'esecuzione del contratto stesso.

Nell'ambito della preparazione della settimana commerciale l'Istituto italiano per il commercio estero ha distribuito una lettera che annunciava l'avvenimento. Secondo questa lettera, durante la settimana

« saranno presenti dieci corporazioni di import-export cinesi con propri rappresentanti di regioni e province cinesi con poteri decisionali ».

La lettera indicava che le imprese italiane interessate ad incontri bilaterali avrebbero potuto compilare un questionario, allegato alla lettera, ed inviarlo direttamente all'agenzia incaricata dalla CEE dell'organizzazione della settimana. Nel questionario si richiedeva tra l'altro all'impresa interessata di precisare i suoi principali settori di attività e di indicare le imprese cinesi con le quali avrebbe desiderato entrare in contatto.

Sulla base di tale informazione, il sig. Di Domenico, direttore generale della società Briantex, impresa italiana specializzata nel commercio all'ingrosso e nella fabbricazione di biancheria per la casa, merletti, fazzoletti e prodotti analoghi, si è iscritto alla settimana commerciale. Egli ha indicato nel questionario summenzionato che avrebbe desiderato avere un contatto con la CNART, la « China National Arts and Craft Import-Export Corporation ». In febbraio, il sig. Di Domenico è stato informato che gli organizzatori della settimana avevano preso a suo nome un appuntamento coi responsabili della delegazione cinese della CNART. Convinto di poter effettuare un'ordinazione presso i responsabili cinesi, il sig. Di Domenico è partito per Bruxelles. Tuttavia, in occasione dell'incontro svoltosi il 29 febbraio 1988, il sig. Di Domenico è stato informato dell'impossibilità di effettuare ordinazioni presso i responsabili cinesi, giacché la quota assegnata all'Italia per l'importazione di tessili provenienti dalla Cina era già interamente assorbita.

* Lingua processuale: il francese.

Ritenendo di aver subito un pregiudizio in seguito a tali vicende, il 4 marzo 1988, la Briantex e Di Domenico hanno messo in mora la Comunità economica europea, la Commissione delle Comunità europee e la società Price Waterhouse, citandole poi, il 15 giugno 1988, davanti al tribunal de première instance di Bruxelles. Secondo i ricorrenti, il pregiudizio subito corrisponderebbe alle spese di trasferta e di soggiorno inutilmente sostenute, al valore delle quattro giornate lavorative perdute in seguito all'inutile trasferta del sig. Di Domenico ed al danno derivante dall'impossibilità di realizzare gli affari che i ricorrenti avevano creduto di poter concludere. Esso sarebbe imputabile a colpa delle convenute che avrebbero fornito ai ricorrenti informazioni errate ed incomplete.

Qualche mese più tardi, la società Briantex ed il sig. Di Domenico hanno proposto il presente ricorso.

2. *Procedimento*

L'atto introduttivo della società ricorrente e del sig. Di Domenico è stato registrato presso la cancelleria della Corte il 9 dicembre 1988.

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Con decisione 21 giugno 1989, ex art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha rimesso la causa alla quarta sezione.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria; tuttavia, i ricorrenti sono stati invitati a comunicarle talune informazioni.

II — Conclusioni

La *società Briantex* ed il *sig. Di Domenico, ricorrenti,* concludono che la Corte voglia:

1) dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

2) condannare la Comunità economica europea e la Commissione delle Comunità europee, con vincolo di solidarietà perfetta, imperfetta o l'uno alternativo all'altro, a pagare ai ricorrenti a titolo di riparazione la somma di 796 380 BFR, maggiorata degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora, cioè il 4 marzo 1988, con riserva di aumento o di diminuzione in corso di causa;

3) condannare la Comunità e la Commissione alle spese di giudizio.

La *Comunità economica europea* e la *Commissione, convenute,* concludono che la Corte voglia:

1) respingere la domanda come irricevibile o, perlomeno, infondata;

2) condannare i ricorrenti alle spese.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

1. *Sulla ricevibilità*

La *Comunità* e la *Commissione, convenute,* fanno valere che il sig. Di Domenico, come tale, non ha né la qualità né l'interesse a presentare il ricorso. Quando infatti ha partecipato alla settimana cino-europea, egli ha agito in veste di organo o di mandatario della società Briantex. Solo quest'ultima potrebbe aver subito un eventuale pregiudizio. Di conseguenza, il ricorso depositato a nome del sig. Di Domenico dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

Le convenute fanno valere che la domanda è ugualmente irricevibile nella parte in cui è diretta contro la Commissione. A loro parere, solo la Comunità ha la personalità giuridica, conferita dall'art. 210 del trattato CEE: la domanda di risarcimento dovrebbe essere diretta unicamente contro di essa, poiché la Commissione è solo un organo della Comunità.

Secondo la *Briantex* ed il *sig. Di Domenico, ricorrenti,* il sig. Di Domenico ha un sufficiente interesse ad agire, materiale o quanto meno morale: egli ha sostenuto spese non trascurabili per la sua inutile trasferta a Bruxelles ed ha perduto quattro giorni di attività.

Quanto all'irricevibilità della domanda diretta contro la Commissione, i ricorrenti ricordano che la settimana commerciale è stata organizzata dalla Commissione. Secondo la giurisprudenza della Corte, in un procedimento in materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità dovrebbe essere rappresentata dinanzi alla Corte dall'istituzione alla quale si addebita il fatto generatore di responsabilità. Inoltre, la Corte ha precisato che l'azione ex art. 215 dovrebbe essere intentata non contro la Comunità in quanto tale, ma contro l'istituzione alla quale il danno è imputabile (sentenza 13 novembre 1973, Werhahn, cause riunite da 63/72 a 69/72, Racc. pag. 1229).

2. *Sulla sospensione del giudizio*

La *Comunità* e la *Commissione, convenute,* chiedono alla Corte di sospendere il giudizio per i due motivi seguenti.

In primo luogo, vi sarebbe « litispendenza », in quanto i ricorrenti hanno esperito contro le convenute, dinanzi al tribunal de première instance di Bruxelles, un'azione avente i medesimi oggetto e causa. Benché il regolamento di procedura della Corte non preveda regole particolari nell'ipotesi di litispendenza, l'obbligo di sospendere il giudizio risulterebbe in tal caso dai principi generali comuni agli Stati membri e dall'art. 21 della convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

In secondo luogo, l'azione introdotta dinanzi alla Corte sarebbe connessa con quella esperita contro la ditta Price Waterhouse dinanzi al tribunal de première instance di Bruxelles. A tal riguardo, le conve-

nute si riferiscono alla sentenza della Corte 14 luglio 1967 nelle cause riunite 5/66, 7/66 e da 13/66 a 24/66 (Kampffmeyer, Racc. pag. 317), secondo la quale, prima di stabilire il danno di cui la Comunità sarebbe giudicata responsabile, occorre che il giudice nazionale si pronunci sull'eventuale responsabilità dello Stato membro interessato.

Inoltre, le convenute si fondano sull'art. 9, paragrafo 2, del contratto concluso tra la Commissione e la Price Waterhouse, il quale prevede:

« Il contraente garantirà la Commissione ed il suo personale contro qualsiasi azione di risarcimento del danno a terzi, ivi compresi i dipendenti del contraente, derivante dall'esecuzione del presente contratto, qualora tale danno non sia imputabile a colpa grave della Commissione o dei suoi dipendenti ».

Per quel che concerne l'argomento della litispendenza, la *Briantex* e il sig. *Di Domenico, ricorrenti,* fanno valere che tale principio sarebbe inapplicabile. Inoltre, i ricorrenti spiegano che l'azione davanti al tribunale di Bruxelles non è stata ritualmente esperita contro la Comunità e la Commissione. Non vi sarebbe d'altronde connessione tra il ricorso contro la Comunità e la Commissione, da un lato, e la domanda diretta contro la Price Waterhouse, dall'altro. Secondo i ricorrenti, non vi sarebbe alcun rischio che la sentenza della Corte e quella del tribunal de première instance siano contraddittorie, poiché i due procedimenti sono separabili. Quanto al contratto tra la Commissione e la Price Waterhouse, esso non riguarderebbe i ricorrenti in quanto terzi.

3. *Sul merito*

La *Briantex* e il sig. *Di Domenico, ricorrenti,* contestano alla Commissione di aver divulgato o fatto divulgare informazioni errate. Più precisamente, la Commissione avrebbe dovuto informarli dell'impossibilità di inoltrare ordinazioni ai responsabili cinesi in quanto la quota riservata all'Italia, nel settore che interessa i ricorrenti, era già stata integralmente assorbita da altre ditte italiane. Spetta appunto alla Commissione assegnare le quote per l'importazione dei prodotti tessili negli Stati membri e controllarne l'applicazione. Ne consegue che i ricorrenti sono rimasti vittime di uno stato di cose che li ha indotti a credere di poter stipulare contratti con gli interlocutori cinesi.

Il pregiudizio che hanno subito ammonta a 96 380 BFR per spese di trasferta e soggiorno inutili, 500 000 BFR di lucro cessante ed inoltre 200 000 BFR per i quattro giorni persi a causa dell'inutile trasferta.

La *Comunità* e la *Commissione, convenute,* osservano in primo luogo che i ricorrenti lamentano l'inesattezza delle informazioni fornite loro dall'Istituto italiano per il commercio estero e, eventualmente a titolo indiretto, dalla ditta Price Waterhouse. Né la Price Waterhouse né l'Istituto italiano sono istituzioni o agenti della Comunità.

In secondo luogo, le convenute fanno valere che le informazioni fornite non sono affatto viziate da inesattezza. Nessuno avrebbe

fatto allusione alla circostanza che le imprese cinesi avrebbero accettato di concludere contratti. Una settimana commerciale è un luogo d'incontro tra uomini d'affari, liberi di accettare o rifiutare la conclusione di tale o tal'altro accordo.

Per mero tuziorismo, le convenute osservano che la Commissione non è in grado di determinare se una certa quota è raggiunta o meno, in quanto essa esercita solo un controllo a posteriori.

Infine, le convenute affermano che il danno asserito non è né provato né provabile, giacché i ricorrenti non hanno fornito alcuna spiegazione o giustificazione in relazione al risarcimento del lucro cessante e della perdita di quattro giornate.

T. Koopmans
giudice relatore